

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 25/05/2021

FATTO

Con il proprio ricorso, presentato in data 03/02/2021, la parte ricorrente ha prodotto il reclamo in precedenza trasmesso all'intermediario resistente con il quale aveva chiesto il rimborso:

- della quota delle commissioni di intermediazione pagate al momento dell'erogazione, da parte del medesimo intermediario, di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in € 1.452,66, nonché
- di un rateo dell'importo di €171,44, a sua detta addebitatogli dopo l'estinzione del finanziamento.

Con il medesimo reclamo la parte ricorrente aveva inoltre chiesto il pagamento degli interessi legali dalla data del reclamo stesso e delle spese per l'assistenza tecnica.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato, tra l'altro,

- in via preliminare, che il ricorso era inammissibile perché la parte ricorrente non aveva svolto alcuna domanda;
- sempre in via preliminare, ma subordinata, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione delle somme che erano state corrisposte a terzi (nella fattispecie, delle commissioni di intermediazione);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in via ulteriormente subordinata e nel merito, di aver agito in conformità con la disciplina tempo per tempo vigente;
- di aver rimborsato in sede di estinzione anticipata la somma di € 122,83 a titolo di ratei non maturati e di aver offerto in sede di riscontro al reclamo l'ulteriore somma di € 450,00, non accettata dalla parte ricorrente;
- che non erano stati addebitati ratei dopo l'estinzione del finanziamento e, comunque, la parte ricorrente non aveva provato il pagamento di quello in contestazione;
- che non era dovuto il ristoro delle spese legali.

Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in via subordinata, che la domanda della parte ricorrente fosse contenuta entro i limiti di quanto offerto in via transattiva prima della presentazione del ricorso.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso in esame sia ammissibile benché la parte ricorrente non abbia compilato la parte del relativo modulo destinata a contenere le richieste all'Arbitro e, quindi, non abbia formulato nel modulo stesso alcuna domanda. Si deve, infatti, considerare che la parte ricorrente ha prodotto il reclamo in precedenza presentato all'intermediario resistente qualificando tale documento nel modulo del ricorso come "richiesta all'ABF".

Occorre inoltre ricordare che, con la propria decisione n. 10929/2016, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che *"i limiti di cognizione dell'ABF sono definiti dalla domanda formulata dalla parte ricorrente e dalle argomentazioni di segno contrario addotte dalla parte resistente, senza che l'arbitro possa esaminare situazioni fattuali diverse da quelle rappresentate dalle parti interessate. In assenza di una specifica e dettagliata disciplina procedimentale, il giudizio avanti alla ABF deve necessariamente rispettare i principi generali del vigente sistema processuale civile. Il principio della domanda e il rispetto del contraddittorio sono cardini di tale sistema, cui il procedimento ABF non può sottrarsi. Ne consegue che il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata nel petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e nella causa petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) e a produrre la documentazione dimostrativa. Reciprocamente, il resistente ha l'onere processuale di addurre le argomentazioni (fattuali e giuridiche) idonee a contrastare la domanda e di produrre la documentazione ritenuta idonea allo scopo. Il giudicante (l'arbitro come il giudice) ha il potere – dovere di stabilire la corretta qualificazione giuridica delle questioni portate alla sua cognizione, ma non quello di prendere in esame situazioni di fatto diverse da quelle rappresentate dalle parti... Come concordemente stabilito da dottrina e giurisprudenza, l'arbitro ha il potere – dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l'assistenza professionale (anche se nella pratica si sta ormai diffondendo la tendenza dei clienti ad avvalersi dell'opera di un professionista). Ma si tratta di un potere – dovere che non può esorbitare dai limiti dell'interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione 'integrativa' o 'additiva', nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda"* (cfr. anche la decisione di questo stesso Collegio n. 1604/2021).

Nell'esercizio del suo potere-dovere di interpretare la domanda, il Collegio ritiene che, alla luce del contenuto del ricorso e della documentazione allegata, sia possibile determinare sia il *petitum*, sia la *causa petendi* relativi alla domanda, avendo la parte ricorrente



espressamente richiamato nel modulo del ricorso le richieste formulate in sede di reclamo e sopra riportate ed essendo tali domande complete sotto ogni profilo.

Venendo ad esaminare il merito del ricorso, osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri in sede di estinzione anticipata di finanziamenti concessi a consumatori si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, la quale, con la sentenza dell'11/09/2019, resa nella causa C-383/18, richiamata dall'intermediario resistente per escluderne l'applicabilità, ha stabilito che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza della Corte di Giustizia, ritenuta dai Collegi ABF immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 26525/19 ha aggiornato il proprio precedente orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (*costi up front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro *“che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”*;
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014);
- non sono rimborsabili le imposte.

Ciò premesso, il Collegio rileva che:

- devono qualificarsi come oneri *upfront*, da rimborsare sulla base del criterio della curva degli interessi di cui si è detto sopra, le “commissioni di intermediazione”, poiché esse hanno remunerato attività che si sono esaurite nella fase di concessione del finanziamento;
- la parte ricorrente non ha dimostrato l'indebito pagamento di alcuna rata del finanziamento.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto degli importi già rimborsati dall'intermediario, si deve ritenere che le richieste della parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 21.646,49	Tasso di interesse annuale	6,70%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	248,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/05/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,26%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Costi di intermediazione (F)				2.455,20	Upfront	38,26%	939,34		939,34
Totale									939,34

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Tutto ciò premesso e considerato che

- vanno riconosciuti in favore della parte ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013);
- non può trovare accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, dato il carattere seriale del ricorso, che non richiede una complessa attività di difesa (cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498/2012);
- le Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il procedimento davanti all'ABF emanate il 12/08/2020 ed entrate in vigore il 01/10/2020 prevedono che "gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)" (cfr. Sezione VI, par. 3, nota 3);

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 939,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA